# Gazzetta Ufficiale
## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1920** | **Roma - Venerdì, 5 novembre** | **Numero 261**

## SOMMARIO



# PARTE UFFICIALE

## AVVISO DI CORTE

**Sua Maestà il Re, ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne S. E. Von Berembberg Gossler, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Germania.**

**Roma, 5 novembre 1920.**

## CAMERA DEI DEPUTATI

**La Camera dei deputati è convocata alle ore 15 di mercoledì 10 novembre 1920, col seguente**

*Ordine del giorno:*

Esame dei seguenti disegni di legge dei quali fu sospesa la discussione:

1. Conversione in legge del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1954, circa la proroga delle elezioni amministrative (410).

2. Modificazioni delle norme concernenti le elezioni amministrative (292).

3. Modificazioni alla legge comunale e provinciale per le elezioni amministrative (469).

Esame dei seguenti disegni di legge:

4. Sostituzione dei buoni di cassa da lire una e due, con pezzi di nichelio puro del valore nominale di lire una e due. (Urgenza). (713).

5. Approvazione della nuova convenzione 7 febbraio 1920 per l'assetto edilizio del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze (614).

6. Riforma della costituzione del Consiglio superiore per le antichità e belle arti (625).

7. Conversione in legge del R. decreto 30 novembre 1919, n. 2400, concernente l'approvazione delle diffide notificate per il riscatto delle linee ferroviarie da Udine per Palmanova, Portogruaro e da San Giorgio di Nogaro all'antico confine austro-ungarico (100).

8. Conversione in legge del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, che approva i provvedimenti per favorire la produzione e l'utilizzazione dell'energia idro-elettrica (102).

9. Conversione in legge del R. decreto 22 novembre 1919, numero 2493, concernente la concessione di un sussidio straordinario, rimborsabile a favore della Società anonima per la costruzione e l'esercizio della ferrovia a trazione meccanica Sant'Ellero-Saltino (Vallombrosa) (238).

10. Classificazione tra le nazionali della strada da Vallata alla stazione ferroviaria di Candela e della strada dal confine della Repubblica di San Marino in località Cà Bigio alla stazione ferroviaria di Verucchio (212).

11. Conversione in legge del R. decreto 21 settembre 1919, numero 1845, riguardante le proroghe delle concessioni telegrafiche in regioni danneggiate dalla guerra (121).

12. Conversione in legge del R. decreto 2 settembre 1919, numero 1646, riguardante le norme per la fornitura dei materiali occorrenti all'Amministrazione dei telefoni (123).

13. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1007, riguardante l'acquisto, da parte dello Stato, del palazzo (già Baluganì) di proprietà del comune di Modena, come sede degli uffici provinciali postali e telegrafici di quella città (125).

14. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1008, riguardante il completamento dell'edificio destinato a sede dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio postali (126).

15. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1370, concernente le ritenute sugli stipendi delle rate di credito dovute dai soci alla Cooperativa nazionale fra impiegati ed agenti postali, telegrafici e telefonici (132).

16. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 20 agosto 1916, n. 1371, concernente la iscrizione in bilancio della somma di lire 90.000 in conto della prima annualità autorizzata dalla legge 16 luglio 1914, n. 745, per la costruzione di edifici postali telegrafici a Campobasso, Casal Monferrato, ecc. (133).

17. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 190, riguardante la prescrizione dei crediti dei libretti delle casse di risparmio postali (135).

18. Conversione in legge del R. decreto del 21 settembre 1919, n. 1859, riguardante l'aumento delle tariffe telefoniche (137).

*Relazione di S. E. il presidente del Consiglio dei ministri a S. M. il Re, in udienza del 26 ottobre 1920, sul decreto che dispone la pubblicazione dello statuto costituzionale del Regno nei territori annessi ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322.*

SIRE!

La legge 26 settembre 1920 che proclamando l'annessione dei territori attribuiti all'Italia dal trattato di pace con l'Austria, autorizza la pubblicazione dello statuto costituzionale del Regno nelle terre annesse, segue le tradizioni del patrio risorgimento.

Lo statuto, che si considera quasi promulgato fin dall'origine per tutto il territorio nazionale, non ha bisogno se non di un atto formale di pubblicazione più che di estensione, a mano a mano che la sovranità del Re d'Italia riscatta nuove Provincie sino ai limiti segnati dalla natura e dalla storia.

Considerato così lo statuto anche per le terre redente, siccome il « vincolo d'indissolubile affetto » tra la Corona e il popolo, siccome la « legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della Monarchia », questa superiore significazione sovrasta e insieme consente il proposito manifestato dalla nuova legge di annessione, per un coordinamento di questa, come di ogni altra legge del Regno, con la legislazione vigente nei territori annessi e per il rispetto delle loro particolari autonomie provinciali e comunali.

Di per sè, anche entro i vecchi confini del Regno, molte norme dello Statuto si trovano ad essere superate o trasformate da leggi che sono andate successivamente disciplinando singole materie; altre sono cadute in desuetudine, senza alcuna espressa sanzione di legge. Queste stesse caratteristiche della nostra carta costituzionale, come non hanno impedito il più largo svolgimento delle libere istituzioni così ne rendono ora agevole l'adattamento alla situazione giuridica delle nuove Provincie.

Per tal modo, anche senza riserve esplicite nel testo del decreto di pubblicazione, lo Statuto non potrebbe trapiantarsi nelle Provincie annesse con efficacia maggiore di quella che le singole sue parti abbiano oggi praticamente al di qua del vecchio confine. Per quelle parti che leggi del Regno hanno sostituito, queste leggi non devono intendersi automaticamente estese senza un atto formale di Governo che per le varie materie tale estensione pronunzi e ne detti le norme di transizione e di coordinamento.

Concorde in ciò col Parlamento nazionale e con autorevoli interpreti delle popolazioni redente, il Governo promuoverà per ora quelle sole trasformazioni e sostituzioni che appariscano indifferibili: sia per non precludere ai nuovi cittadini il pieno godimento del nostro regime di libertà; sia per eliminare quanto, contrastando a principî fondamentali del nostro diritto pubblico, offende la coscienza nazionale; sia per dare allo Stato presso ai nuovi confini le guarantigie essenziali della sua sicurezza. Tutto il resto è riservato a deliberazioni che gli ordini costituzionali dopo maturo studio delle complesse materie potranno prender con la cooperazione dei rappresentanti delle terre annesse, liberamente eletti nei comizi politici di immediata convocazione.

E senza scendere a particolari, basti qui accennare agli articoli 3 e 10 dello statuto che rendendo partecipi del potere legislativo, con la sanzione del Sovrano, soltanto le Camere nazionali (Senato e Camera dei deputati), escluderebbero quella ripartizione delle funzioni legislative che per ordine di materia e di territori la costituzione austriaca faceva - salva sempre la sanzione sovrana - tra il Consiglio dell'Impero (Parlamento centrale) e le Diete provinciali. È questa la base delle autonomie che la legge sulle annessioni vuole tramettere integre alla futura sistemazione definitiva degli ordinamenti delle nuove Provincie.

SIRE!

Inaugurando la legislatura del Parlamento nazionale alla quale fu serbata la sorte di esaltare con le annessioni i frutti più cospicui e più cari della vittoria, la Maestà Vostra confortava della Sua parola augusta i fratelli anelanti all'unità. Il Governo si accinge ora all'opera grave ma gradita di dare alle terre redente il loro graduale assetto. L'ordinamento unitario del Regno d'Italia, consapevole della sua forza, non rifuggirà da quel maggiore rispetto delle autonomie e delle tradizioni locali che la Maestà Vostra ha promesso. Lo stesso spirito con cui ora, secondo le direttive della rappresentanza nazionale, lo Statuto del Regno si intende esteso alle nuove Provincie, ne è il segno più chiaro e la più sicura guarentigia.

I nuovi cittadini d'Italia, senza distinzione di lingua - quelli che già ora entrano nella compagine dello Stato e gli altri tutti che domani seguiranno per lo stesso sacro diritto - stringono oggi sulla carta costituzionale che è vanto della Vostra Casa, il patto di fede e di amore con l'Italia e il suo Re.

Roma, 25 ottobre 1920.

*Il presidente del Consiglio dei ministri*
GIOLITTI.

*Il numero 1518 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Visto l'articolo 4 della legge 26 settembre 1920, numero 1322;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi ai sensi dell'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1323, è pubblicato lo Statuto Costituzionale del Regno del 4 marzo 1848.

Art. 2.

Un esemplare del presente decreto insieme al testo di detto Statuto sarà affisso all'albo di ciascun Comune dei territori suddetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

---

*Il numero 1517 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Vista la legge 15 maggio 1890, n. 6851;

Visto il Nostro decreto 1° aprile 1920, n. 371;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il prezzo massimo per chilogramma stabilito dal suddetto decreto per i sottoindicati prodotti è elevato come segue, a partire dal giorno 6 novembre 1920.

*Tabacchi da fumo.*

Trinciati.

Trinciato 1ª qualità spuntature da L. 60 a L. 70.

Sigari.

Sigari a foggia estera:
- Regalia Londres, da L. 280 a L. 320.
- Londres, da L. 230 a L. 260.
- Trabucos, da L. 190 a L. 220.
- Medianitos, da L. 150 a L. 170.
- Minghetti, da L. 140 a L. 160.
- Grimaldi, da L. 100 a L. 120.
- Brasile, da L. 100 a L. 120.
- Dama, da L. 60 a L. 70.
- Sigari superiori, da L. 130 a L. 160.
- Sigari scelti, da L. 90 a L. 120.

Sigari comuni:
- Fermentati toscani normali, da L. 90 a L. 120.
- Fermentati toscani corti, da L. 70 a L. 80.
- Fermentati mezzi toscani, da L. 45 a L. 60.
- Cavour normali, da L. 90 a L. 120
- Cavour corti, da L. 70 a L. 80.
- Forti, da L. 90 a L. 110.
- Alla paglia (Sella), da L. 70 a L. 80.
- Branca, da L. 60 a L. 70.

Sigarette.
- Maryland, da L. 110 a L. 130.
- Virginia, da L. 110 a L. 120.
- Nazionali, da L. 100 a L. 120.
- Indigene, da L 70 a L. 90.
- Popolari, da L. 60 a L. 70.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

---

*Il numero* 1518 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Vista la legge 15 maggio 1890. n. 6851;

Visti i nostri decreti 1° aprile 1920, n. 372 e 3 novembre 1920, n. 1517;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle varietà di tabacchi da fumo nazionali specificate nella annessa tabella, viene modificato come nella tabella stessa, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore il giorno 6 novembre 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

**Modifica alla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati.**

Trinciati.

Trinciato 1ª qualità, spuntature, da L. 60 a L. 70 il kg.

Sigari.

A foggia estera:

Regalia Londres, da L. 280 a L. 320 il kg. e cioè da L. 1,40 a L. 1,60 per sigaro.

Londres, da L. 230 a L. 260 il kg. e cioè da L. 1,15 a L. 1,30 per sigaro.

Trabucos, da L. 190 a L. 220 il kg. e cioè da cent. 95 a L. 1,10 per sigaro.

Medianitos, da L. 150 a L. 170 il kg. e cioè da cent. 75 a cent. 85 per sigaro.

Minghetti, da L. 140 a L. 160 il kg. e cioè da cent. 70 a cent. 80 per sigaro.

Grimaldi, da L. 100 a L. 120 il kg. e cioè da cent. 50 a cent. 60 per sigaro.

Brasile, da L. 100 a L. 120 il kg. e cioè da cent 50 a cent. 60 per sigaro.

Dama, da L. 60 a L. 70 il kg. e cioè da cent. 30 a cent. 35 per sigaro.

Superiori:

Attenuati, da L. 130 a L. 160 il kg. e cioè da cent. 65 a cent. 80 per sigaro.

Virginia, da L. 130 a L. 160 il kg. e cioè da cent. 65 a cent. 80 per sigaro.

Scelti Virginia, da L. 90 a L. 120 il kg. e cioè da cent. 45 a cent. 60 per sigaro.

COMUNI

Fermentati:

Toscani normali, da L. 90 a L. 120 il kg. e cioè da cent. 45 a centesimi 60 per sigaro.

Toscani corti, da L. 70 a L. 80 il kg. e cioè da cent. 35 a cent. 40 per sigaro.

Mezzi toscani, da L. 45 a L. 60 il kg. e cioè da cent 22 1/2 a cent. 30 per sigaro.

Cavour:

Normali, da L. 90 a L. 120 il kg. e cioè da cent. 45 a cent. 60 per sigaro.

Corti, da L. 70 a L. 80 il kg. e cioè da cent. 35 a cent. 40 per sigaro.

Forti, da L. 90 a L. 110 il kg. e cioè da cent. 45 a cent. 55 per sigaro.

Alla paglia (Sella), da L. 70 a L. 80 il kg. e cioè da centesimi 35 a cent. 40 per sigaro.

Branca, da L. 60 a L. 70 il kg. e cioè da cent. 30 a centesimi 35 per sigaro.

Sigarette:

Maryland, da L. 110 a L. 130 il kg., e cioè da cent. 11 a cent. 13 per sigaretta.

Virginia, da L. 110 a L. 120 il kg., e cioè da cent. 11 a cent. 12 per sigaretta.

Nazionali, da L. 100 a L. 120 il kg., e cioè da cent. 10 a cent. 12 per sigaretta.

Indigene, da L. 70 a L. 90 il kg., e cioè da cent. 7 a cent. 9 per sigaretta.

Popolari, da L. 60 a L. 70 il kg., e cioè da cent. 6 a cent. 7 per sigaretta.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro delle finanze*
FACTA.

---

*Il numero 1519 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1865, n. 2397;

Vista la legge 15 maggio 1890, n. 6851;

Visti i RR decreti 21 aprile 1901, n. 171 e 28 settembre 1919, n. 1863;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico dell'estratto di tabacco di tipo normale e della polvere insetticida viene elevato nella seguente misura:

*Estratto di tabacco.*

Latte da 1 kg. da L. 2,90 a L. 5,80.
Latte da 2 kg. da L. 5,40 a L. 10.
Latte da 5 kg. da L. 13 a L. 22.
Latte da 10 kg. da L. 24 a L. 42.
Latte da 25 kg. da L. 55 a L. 100.

*Polvere insetticida.*

Sacchine da 10 kg. da L. 3 a L. 6.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto, entreranno in vigore il giorno 6 novembre 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA

---

## IL COMMISSARIO GENERALE
### per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Veduta la legge 30 settembre 1920, n. 1319;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 49, ed i decreti Reali 18 aprile 1920, n. 459, e 17 giugno 1920, n. 910;

Decreta:

Art. 1.

I contratti di fornitura del latte per uso industriale con scadenza all'11 novembre 1920, sono prorogati al 24 aprile 1921 e al prezzo determinato in riferimento ai prezzi dei latticini come da art. 1 del decreto 18 aprile 1920, n. 459.

Sono nulli di diritto, anche se stipulati prima della data del presente decreto i contratti per fornitura diversa da quella in corso e con pattuizione diversa da quella stabilità con la presente disposizione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 3 novembre 1920.

*Il commissario generale*
SOLERI.

---

# DISPOSIZIONI DIVERSE

## MINISTERO DEL TESORO

### AVVISO.

Si notifica che nel giorno di sabato 20 del mese novembre 1920, in una delle sale di questa Direzione generale (palazzo dei Ministeri delle finanze e del tesoro in via Venti Settembre) si procederà, con accesso al pubblico, al sorteggio di n. 405 buoni del tesoro a lunga scadenza di 1ª emissione, creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, ed autorizzati col R. decreto 28 ottobre 1901, n. 475.

I buoni sorteggiati, dei quali si pubblicheranno i numeri con altro avviso, per il capitale complessivo di L. 2.025.000, saranno rimborsati dal 1° del mese di gennaio 1921.

Roma, 5 novembre 1920.

Per il direttore generale
*Cirillo.*

Il direttore capo della divisione II
*Munari.*

---

## MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

### Corso medio dei cambi
del giorno 3 novembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio)

| | Media | | Media |
|---|---|---|---|
| Parigi | 173 07 | Berlino | 34 73 |
| Londra | 95 02 | Vienna | — |
| Svizzera | 429 — | Praga | — |
| Spagna | — — | New York | 27 445 |

Oro . . . . . . . . . 376 74

### Media dei consolidati negoziati a contanti.

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Note |
|---|---|---|
| 3.50 % netto (1906) | 66 63 | — |
| 3.50 % netto (1902) | — | — |
| 3 % lordo | — | — |
| 5 % netto | 67.74 | — |

Il 30 ottobre la media di New York fu di 26,77.

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate — TURINO RAFFAELE, gerente responsabile